

I criteri di individuazione del soggetto responsabile dei fenomeni di inquinamento. Alcuni importanti chiarimenti.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nelle scorse settimane, sulle pagine di Diritto all'ambiente, abbiamo affrontato il tema, sovente oggetto, di recente, di importanti arresti giurisprudenziali e da sempre molto discusso in dottrina, dei criteri per individuare il soggetto ovvero i soggetti responsabili dei fenomeni di inquinamento, a volte gravissimi, che hanno letteralmente devastato, soprattutto nel secolo scorso, vastissime aree del nostro paese, e che a tutt'oggi sono ben lontani dall'essere risolti.

Rispetto alla bonifica dei siti inquinati, i criteri di imputazione della responsabilità si rinvegono al Titolo V della Parte IV del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, per cui, in applicazione del principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga" di cui all'art.174 del Trattato (oggi art.191 TFUE) l'obbligo di adottare le misure di risanamento e bonifica di un sito inquinato è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, mentre tale obbligo l'obbligo non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità.

Con la diretta conseguenza che l'Amministrazione competente, non potrebbe legittimamente imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, vale a dire sulla base del mero criterio dominicale, lo svolgimento delle attività di bonifica e di risanamento.

Come ben noto ai nostri Lettori, sulla base del quadro normativo nazionale vigente, come confermato sia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle ordinanze nn.21 e 25 del 25 settembre 2013, già diffusamente commentate sulle pagine di questa rivista, sia dalla Corte di Giustizia, nella nota pronuncia del 4 marzo 2015 C-534/13, in ossequio al principio di derivazione comunitaria di cui all'art.174 del Trattato (oggi art.191 TFUE) gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare, nonché alle misure di prevenzione di cui al combinato disposto degli artt.240 comma 1 lett. l) e 245 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Tale soluzione è suggerita, o meglio imposta, anche dalla lettura combinata dell'art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 04/35/CE in materia di danno ambientale, recepita dalla Parte Vi del Codice, nonché dei “Considerando” 2 e 18, nonché degli artt. 2, punti 6 e 7, 5, 6, 8 e 11, paragrafo 2, della stessa Direttiva, che permette di imputare la responsabilità da inquinamento ambientale solo sulla base della sussistenza di un nesso causale, con la conseguenza che, in mancanza della positiva dimostrazione del nesso di causalità tra condotta serbata dal proprietario operatore ed evento di danno, grava su quest'ultimo unicamente una mera responsabilità patrimoniale limitata al valore dei terreni esigibile a seguito degli interventi di bonifica.

Le disposizioni di diritto nazionale che governano l'imputazione della responsabilità per inquinamento ambientale sono state ritenute conformi al diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia nella succitata pronuncia.

Ciò posto, viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute in redazione e atteso che trattasi di una questione di evidente, e rilevante, interesse generale, può essere utile spendere qualche cenno in merito ai criteri per identificare il responsabile di un fenomeno di inquinamento, su cui come detto, andranno a gravare gli obblighi di bonifica e risanamento, secondo quanto previsto dal Titolo V della Parte IV del citato D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Come chiarito da un orientamento ormai granitico della giurisprudenza, in campo penale non può non trovare applicazione il principio secondo cui la colpevolezza di un soggetto debba essere provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Ne deriva che nei processi che vedono imputati soggetti a cui sono state contestate condotte a vario titolo penalmente rilevanti, sussumibili nelle fattispecie dell'inquinamento o disastro ambientale (si pensi non solo a tutte le figure di reato introdotte nel codice penale della legge 22 maggio 2015 n.68, ma anche alle fattispecie criminose già contenute nel codice, quali ad esempio gli artt. 34, 449, 440 452 c.p., ovvero ancora i reati contenuti nel D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) la responsabilità degli stessi, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dovrà essere provata, come detto, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Di contro, delle attività di verifica e di indagine svolte dalla pubblica amministrazione, in mancanza di una definizione normativa del nesso di causalità, trova applicazione la regola probatoria, codificata nel processo civile, come confermato dalla più autorevole e consolidata giurisprudenza, (cfr. su tutte Cass. civ. SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 581) del “più probabile che non” ovvero della preponderanza dell'evidenza riscontrabile anche in via presuntiva (cfr. ex multis T.A.R. Piemonte, 24 marzo 2010, n. 1575 e TAR Lazio n. 998/14; Tar Veneto n. 255/14 e TAR Abruzzo – PE n.204/14, nonché, da ultimo, Cons. Stato 3165/14, TAR Marche n.81/17 e TAR FVG n.340/17).

Secondo tale impostazione, per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%).

Già da diversi anni, la Corte di Giustizia Europea (C-188/07), nell'interpretare il principio “chi inquina paga” ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento.

Il tutto in un contesto in cui, con specifico riferimento ai parametri di imputabilità della responsabilità ambientale, la medesima Corte ha da tempo altresì chiarito la legittimità di disporre, a tal fine, di presunzioni nella fattispecie pienamente operanti, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. (Corte di Giustizia, C-378/08).

Di tale principio, del resto, fanno applicazione ormai da anni anche i Giudici nazionali, che hanno costantemente affermato il principio secondo cui la responsabilità di un operatore debba essere individuata sulla base della riconducibilità al ciclo produttivo di quella determinata impresa, da accertarsi nei termini che abbiamo descritto, dei contaminanti rivenuti nelle matrici ambientali (cfr. su tutte, Tar Brescia n.1081/11).

Valentina Stefutti

Publicato il 14 dicembre 2017

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)